

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. –

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: LORDI ALBERTO (C.F. LRDLRT70C24F839R), nato a Napoli il 24.03.1970 e residente a Pomigliano D'Arco in via Nazionale delle Puglie n. 181, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro – tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, (00187) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: INGENITO IMMACOLATA, elettivamente domiciliata a Sarno in via G. Piani n. 4, con notifica PEC al seguente indirizzo: ingenito.immacolata@pec.odcecnocera.it;

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

ANCHE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE:

1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 1210 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e

formazione disponeva l'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023 per mancanza dei requisiti di legge, nella parte lesiva per il ricorrente;

2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito valutava la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da parte ricorrente non conforme al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per il ricorrente;

3. Dell'Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione – D.M. 8 giugno 2023, n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, che verrà pubblicata all'esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all'art. 8.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Parte ricorrente è un candidato al concorso straordinario per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 che avevano svolto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale (***cfr. doc. 1: D.M. n. 107/2023***).

L'art. 2 del D.M. n. 107/2023 individuava tra i soggetti ammessi a partecipare al corso di formazione coloro che avevano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versavano in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

<a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

2. Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per:

a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;

b) l'annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all'esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;

c) l'annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;

d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.

Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

4. Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso.

5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall'interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023>>.

Il successivo art. 3 rubricato “*Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione, contenuto e termini*” specificava i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura e, con specifico riferimento alla pendenza dei procedimenti giurisdizionali pendenti di cui all’art. 2, così specificava:

<<5. Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati al precedente articolo 2, indicando espressamente:

a. l’Autorità presso cui il ricorso è pendente;

b. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023;

c. gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d. l’indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente lettera b);

e. la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero lettera b), ovvero lettera c)>>.

Parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023, presentava la domanda di partecipazione di cui all’art. 3, indicando nello specifico di aver sostenuto e non superato la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, **circostanza per cui presentava ricorso entro i termini di legge, pendente alla data del 28.02.2023** (cfr. doc. 2: *Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva*).

In data 21.01.2024 il ricorrente presentava pertanto domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, alla quale allegava la dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di cui all’art. 3, comma 5, del D.M. n. 107/2023.

Nella sezione “*d. data di proposizione del ricorso*”, conformemente alla disposizione sopra richiamata che chiedeva ai candidati di indicare **la data di proposizione del ricorso**

pendente alla data del 28.02.2023, il ricorrente dichiarava quanto segue: “*Data di deposito del Ricorso per Revocazione Numero di Registro Generale 9438: 07/12/2022*”.

Con Avviso prot. n. 79720 del 29.12.2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito decretava le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione, richiamando quanto previsto dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023.

La prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione prevedeva lo svolgimento di una prova scritta della durata di 120 minuti articolata in 100 quesiti a risposta chiusa, di cui 15 per ogni materia, 5 per l’accertamento della lingua straniera e 5 per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici.

Secondo le indicazioni offerte dal D.M. n. 107/2023, per ogni risposta corretta veniva attribuito il punteggio pari a 1, mentre per la risposta errata o non data venivano assegnati 0 punti.

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 107/2023, superavano la prova scritta di accesso al corso di formazione i candidati che conseguivano il punteggio pari o superiore a 60/100.

Il ricorrente veniva convocato per lo svolgimento della prova scritta, calendarizzata per il giorno 06.05.2024 presso la Nuova Fiera di Roma.

Con provvedimento prot. n. 64933 del 07.05.2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicava gli esiti della prova scritta tenutasi in data 06.05.2024 e il relativo elenco allegato, ove il ricorrente veniva inserito tra i candidati ammessi al corso di formazione *de quo* (**cfr. doc. 3: Avviso M.I.M. prot. n. 64933 del 07.05.2024**).

Con successivo Avviso prot. n. 76336 del 29.05.2024 il Ministero resistente, a seguito del riconoscimento dell’erroneità dell’opzione di risposta di un quesito somministrato ai candidati, pubblicava gli esiti della prova scritta rettificati, nel cui elenco il ricorrente veniva in ogni caso inserito tra i candidati ammessi al corso di formazione (**cfr. doc. 4: Avviso M.I.M. prot. n. 76336 del 29.05.2024**).

Il ricorrente veniva pertanto ammesso a partecipare al corso di formazione per Dirigenti Scolastici di cui all’art. 7 del D.M. n. 107/2023.

Pur tuttavia, con D.D.G. prot. n. 74784 del 26.05.2024, il Ministero dell’Istruzione e del

Merito trasmetteva al ricorrente il Decreto Dipartimentale prot. n. 1210 del 24.05.2024 avente ad oggetto l'esclusione del predetto dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023, per presunta mancanza dei requisiti richiesti per legge (**cfr. doc. 5: Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 1210 del 24.05.2024**).

Più nello specifico, nel decreto in tale sede impugnato il Ministero resistente così motivava: <<[...] *VISTA la Domanda di partecipazione al Concorso riservato, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui al D.M. 8 giugno 2023, n. 107 prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0110589.21-01-2024 presentata da ALBERTO LORDI ; VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da ALBERTO LORDI, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, unitamente con la Domanda di partecipazione alla procedura di cui al DM n. 107/2023; VISTO che l'art. 10-bis della legge 241/1990, che dispone la obbligatoria comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima della formale adozione di un provvedimento negativo, non si applica alle procedure concorsuali; CONSIDERATO che nella sopraccitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ALBERTO LORDI ha attestato ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023; DISPONE ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 8 giugno 2023, n. 107 nonché dell'Avviso DGPER 29 dicembre 2023, n. 79720 l'esclusione di ALBERTO LORDI nato/a a NAPOLI (NAPOLI) il 24/03/1970 dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 per mancanza dei requisiti richiesti per legge>>.*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito disponeva l'esclusione del ricorrente dal corso di formazione per Dirigenti Scolastici, al quale il predetto ha pieno diritto in considerazione del possesso di tutti i requisiti di legge previsti dal D.M. n. 107/2023.

Il decreto in tale sede impugnato è manifestamente illegittimo, in quanto emesso in conseguenza di una errata valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione ai requisiti di cui all'art. 3 dichiarati dal ricorrente.

Si rappresenta difatti che il ricorrente dichiarava correttamente quale “***data di proposizione del ricorso***” quella di deposito del ricorso pendente alla data del 28.02.2023, come richiesto sub “***b. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023***” dell’art. 3, comma 5, del D.M. n. 107/2023.

Il ricorrente adiva, nei termini di legge, il T.A.R. del Lazio avverso i provvedimenti di esclusione dalla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici, giudizio che veniva iscritto al R.G. n. 6198/2019 del T.A.R. del Lazio e che veniva definito con sentenza n. 8949/2019 pubblicata il 05.07.2019 (***cfr. doc. 6: Sentenza T.A.R. Lazio Roma n. 8949/2019***).

La predetta pronuncia veniva sottoposta a gravame dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1020/2021, rigettava il ricorso nel merito (***cfr. doc. 7: Sentenza Consiglio di Stato n. 1020/2021***).

Con giudizio di cui al R.G. n. 13461/2019 il ricorrente impugnava le graduatorie di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, nelle parti in cui non risultava inserito il suo nominativo.

Il detto giudizio veniva definito con sentenza n. 1315/2022 del T.A.R. Lazio (***cfr. doc. 8: Sentenza T.A.R. Lazio n. 1315/2022***).

Con successivo atto di intervento, il ricorrente interveniva al Consiglio di Stato nel giudizio instaurato di cui al R.G. n. 5742/2019 che, pronunciandosi nell’ambito di più giudizi riuniti, si pronunciava definitivamente con sentenza n. 395/2021 (***cfr. doc. 9: Sentenza Consiglio di Stato n. 395/2021***).

Con giudizio di revocazione notificato e depositato il 07.12.2022 al Consiglio di Stato, iscritto al R.G. n. 9438/2022, il ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza n. 395/2021 del Consiglio di Stato, giudizio che veniva definito con **sentenza n. 5160/2023 pubblicata il 25.05.2023** (***cfr. doc. 10: Sentenza Consiglio di Stato n. 5160/2023***).

Pur avendo il ricorrente seguito pedissequamente le indicazioni fornite dal Ministero resistente avuto riguardo al contenuto specifico della dichiarazione sostitutiva, il predetto assisteva alla sua illegittima esclusione dalla partecipazione al corso di formazione, al quale ha pieno diritto per effetto del superamento della prova scritta di cui all’art. 6 del D.M. n. 107/2023 e del possesso di tutti i requisiti ex artt. 2 e 3 del citato Decreto Ministeriale.

Sulla base delle illegittimità riscontrate, meglio specificate *infra*, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ricorre innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. adito chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DEL RICORRENTE DAL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.M. N. 107/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 5, DEL D.M. N. 107/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. N. 107/2023. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito è incorso in una aperta violazione di legge, laddove ha ritenuto parte ricorrente non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Ai sensi della citata disposizione, alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione venivano ammessi i candidati al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 che avevano sostenuto almeno la prova scritta e che, alla data del 28.02.2023, versavano nelle seguenti condizioni:

<<a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale>>.

Il comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 107/2023 specificava, ai fini della validità della condizione *sub 1)*, che per "ricorso nei termini di legge" dovevano intendersi <<[...] i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato>>.

Nel successivo art. 3 il Ministero resistente chiedeva però di indicare nella dichiarazione sostitutiva la data di proposizione del ricorso **pendente alla data del 28.02.2023**.

Adempimento che veniva correttamente espletato da parte ricorrente, in conformità al tenore della richiamata norma.

A seguito del superamento della prova scritta che lo ammetteva al corso di formazione, il ricorrente veniva escluso sulla base della dichiarazione sostitutiva resa che, si rammenta, è conforme al tenore di quanto richiesto dal Ministero.

Il ricorrente indicava difatti correttamente la data di proposizione del ricorso pendente alla data del 28.02.2023 che, si può ben immaginare, non poteva essere quella di presentazione del primo giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo, tenuto conto che dalla impugnazione del primo atto sono decorsi anni.

La vicenda giudiziaria in oggetto è ben nota all'Ecc.mo T.A.R. del Lazio adito, così come lo stesso Ministero era ben conscio delle dichiarazioni delle quali necessitava al fine di consentire l'accesso dei candidati al corso di formazione.

Il ricorrente dichiarava correttamente la pendenza di un procedimento giurisdizionale rientrante tra quelli indicati all'art. 2 del D.M. n. 107/2023 e indicava espressamente i relativi dati, così come inseriva gli estremi dei provvedimenti impugnati, dai quali si evince chiaramente che il predetto ha proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge e pertanto entro 60 giorni dalla conoscibilità del primo atto.

L'indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla lettera d) si riferiva esclusivamente al giudizio pendente alla data del 28.02.2023, che non necessariamente poteva coincidere con quello iniziale azionato.

La dichiarazione resa dal ricorrente corrisponde pienamente al tenore della *lex specialis* la quale, all'art. 3, comma 5, lettera d), chiedeva ai candidati di inserire la data di proposizione del ricorso pendente al 28.02.2023.

L'Amministrazione resistente ha dato prova di non aver compiutamente rispettato i criteri di cui al D.M. n. 107/2023 ed altresì di non aver dettagliatamente analizzato le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, dalla cui lettura il Ministero avrebbe potuto ben

individuare, tra gli estremi dei provvedimenti impugnati, gli atti del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, sottoposti a gravame nei termini di legge.

La condotta del Ministero resistente si pone in aperta violazione di legge, tenuto conto che il ricorrente è stato escluso dal corso intensivo di formazione per Dirigenti scolastici pur avendone pieno diritto, in quanto in possesso dei requisiti di legge, avendo:

1. Presentato ricorso nei termini di legge avverso gli atti della procedura di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017;
2. Un contenzioso giurisdizionale pendente alla data del 28.02.2023 per mancato superamento della prova scritta.

Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di "Reclutamento del personale", così prevede: "[...] 3. *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali*".

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. n. 107/2023 in relazione alla procedura in oggetto.

Qualora la resistente Amministrazione avesse effettivamente posto in essere una verifica ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.M. n. 107/2023, avrebbe rilevato la sussistenza

in capo al ricorrente di tutti i requisiti di legge richiesti, con conseguente ammissione del predetto al corso intensivo di formazione.

Il danno patito dal ricorrente è evidente se solo si considera che il medesimo è stato ancora una volta pregiudicato dalla condotta del Ministero resistente il quale, dopo le irregolari modalità di svolgimento del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, ha agito anche in occasione della procedura straordinaria di cui al D.M. n. 107/2023 in aperta violazione di legge.

A parte ricorrente è stato difatti impedito, in maniera del tutto illegittima, l'accesso al corso di formazione per Dirigenti Scolastici, pur in presenza di tutti i requisiti di legge.

La condotta del Ministero resistente è meritevole di essere censurata dall'III.mo T.A.R. adito, considerato che l'odierno ricorrente ha reso una dichiarazione sostitutiva conforme ai criteri di cui al D.M. n. 107/2023 e che pertanto ha pieno diritto ad accedere al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del citato Decreto Ministeriale.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990: VIOLAZIONE DEL CD. DOVERE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COSTITUZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza.

Il ricorrente è stato illegittimamente ed immotivatamente escluso dal corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici sulla base della presunta mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n. 107/2023 in ordine all'elemento relativo alla "*pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023*".

L'Amministrazione ha tenuto un comportamento scorretto e in violazione altresì del cd. "dovere di soccorso istruttorio" di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990, il quale così prevede in tema di "Compiti del responsabile del procedimento":

*<<1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) **accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito***

svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. **((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale))>>.**

Il soccorso istruttorio è dunque un istituto generale del procedimento amministrativo che prevede che il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erranee o incomplete, al fine di tutelare la buona fede e l'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, il soccorso istruttorio trova certamente applicazione, fermo restando il rispetto del principio della *par condicio*, per cui l'intervento dell'Amministrazione a vantaggio dell'interessato non può produrre un effetto vantaggioso a danno di altri candidati.

Nel caso di specie, se il Ministero resistente si fosse diligentemente adoperato ex art. 6 legge n. 241/90, avrebbe correttamente verificato il possesso in capo al ricorrente di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n. 107/2023.

Requisiti questi ultimi che avrebbe in ogni caso ben potuto rilevare all'interno della medesima dichiarazione sostitutiva, tra gli estremi degli atti impugnati.

Oltre ad aver disposto l'illegittima esclusione del ricorrente dal corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici pur in presenza di tutti i requisiti di legge e di una dichiarazione sostitutiva pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.M. n. 107/2023, il Ministero resistente è altresì incorso in un'ulteriore violazione di legge.

Dinanzi alla dichiarazione resa dal ricorrente, in presenza di un dubbio, l'Amministrazione si sarebbe potuta – dovuta attivare al fine di consentire al predetto quel

vantaggio – rappresentato dall'accesso al corso intensivo di formazione – raggiunto per effetto del superamento della prova scritta di cui all'art. 6 del D.M. n. 107/2023.

Tutto ciò non è accaduto, con ogni conseguenza negativa in capo al ricorrente, al quale è impedito l'accesso al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici pur avendone il predetto pieno diritto.

Costituisce, invero, assunto pacifico quello per cui l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5413; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 settembre 2021, n. 2923; Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3664).

Il danno – in questo caso - prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica Amministrazione.

In quest'ottica, il **limite** all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio*.

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino **margini di incertezza facilmente superabili**, rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Nel caso che ci occupa, il ricorrente compilava la dichiarazione sostitutiva in maniera conforme a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 3 del D.M. n. 107/2023, circostanza che non avrebbe dovuto ingenerare alcun dubbio in capo all'Amministrazione resistente.

Il ricorrente operava pertanto diligentemente, in conformità ai criteri tassativamente indicati all'art. 3, comma 5, del citato decreto ministeriale, in ordine ai quali non si comprende l'errore di valutazione nel quale è incorso il Ministero resistente.

Se da un lato l'art. 2 del D.M. n. 107/23 inseriva tra gli aventi titolo all'accesso al corso intensivo di formazione i candidati i quali avevano promosso nei termini di legge ricorso per mancato superamento della prova scritta/orale, dall'altro specificava al comma 5 dell'art. 3 che i predetti dovevano indicare nella dichiarazione la data di proposizione del ricorso pendente al 28.02.2023.

Si trattava pertanto di due dichiarazioni diverse che, qualora il Ministero avesse avuto l'intenzione di richiedere, avrebbe dovuto espressamente specificare nel D.M. n. 107/2023.

Il ricorrente forniva pertanto la corretta dichiarazione sostitutiva, corredata di tutti i dati attestanti il possesso dei requisiti di legge, circostanza che rende del tutto incomprensibile la scelta del Ministero resistente di escludere il predetto dal corso intensivo di formazione.

Ove il Ministero resistente avesse attivato il soccorso istruttorio, avrebbe potuto chiedere a parte ricorrente chiarimenti in ordine alla dichiarazione resa che, in ogni caso, è pienamente conforme all'art. 3, comma 5, del D.M. n. 107/2023 ed attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5413/2021, si è così espresso in ordine alla attivazione del soccorso istruttorio nell'ambito di un concorso pubblico indetto dal Ministero odierno resistente: <<[...] 4.2. *Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione*

diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. 4.3. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza". [...]Così provvedendo, l'Amministrazione è incorsa nell'illegittimità

correttamente riscontrata dal primo giudice, avendo omesso di attivare il cd. soccorso istruttorio, al fine di ottenere un mero chiarimento in ordine ai titoli dichiarati dal concorrente. il Ministero, a fronte di un dubbio in ordine al numero di CFU e alla valutazione finale riferiti al titolo dichiarato dall'istante in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, anziché escludere la valorizzazione dei titoli dichiarati, avrebbe dovuto attivare il prescritto soccorso istruttorio. In tale maniera, l'Amministrazione, in particolare, non avrebbe violato il principio della parità di trattamento tra concorrenti, in quanto non vi sarebbe stata alcuna inammissibile integrazione di un nuovo elemento valutativo non dichiarato dalla concorrente, né avrebbe rimediato ad un inadempimento alle regole prescritte dalla lex specialis in ordine alle modalità di compilazione della domanda di partecipazione o ad una condotta negligente produttiva di conseguenze negative ascrivibili in capo alla concorrente alla stregua del principio di autoresponsabilità, bensì soltanto avrebbe consentito un (dovuto) chiarimento sulla valenza di un elemento valutativo tempestivamente e ritualmente dichiarato dalla candidata, nel rispetto delle previsioni della lex specialis. In siffatte ipotesi, pertanto, come correttamente ritenuto dal Tar, il Ministero avrebbe dovuto, prima di concludere per la non valutabilità dei titoli posseduti e dichiarati, richiedere alla candidata di specificare il numero di CFU e la valutazione finale, domandando chiarimenti su elementi di valutazione già acquisiti alla procedura concorsuale su iniziativa dell'odierna appellata>> (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 5413/2021).

Nel caso di specie, il ricorrente non è incorso in alcun errore di compilazione, avendo pedissequamente seguito le indicazioni richieste dal comma 5 dell'art. 3 del D.M. n. 107/2023.

Risulta dunque del tutto irragionevole ed illegittimo il decreto di esclusione emesso nei confronti del ricorrente per motivazioni legate alla dichiarazione sostitutiva, tenuto conto che all'interno della detta dichiarazione risultano essere presenti i riferimenti della pendenza dei procedimenti giurisdizionali rientranti in quelli tassativamente indicati all'art. 2 del D.M. n. 107/2023.

Se solo la resistente Amministrazione avesse interagito con il ricorrente, avrebbe certamente ottenuto chiarimenti ed ammesso il predetto al corso intensivo di formazione, al

quale ha pieno diritto in virtù del superamento della prova scritta di cui all'art. 6 del D.M. n. 107/23 e del possesso di tutti i requisiti di legge.

Il decreto di esclusione in tale sede impugnato viola apertamente la *par condicio* nell'accesso al corso intensivo di formazione in quanto, a parità di requisiti e di condizioni, al ricorrente è impedito l'accesso al predetto corso pur in presenza di tutti i presupposti di legge, così come correttamente dichiarati.

Tanto premesso, la resistente Amministrazione è incorsa anche nella manifesta violazione dell'art. 6 della legge n. 241/90 avendo, con la sua condotta omissiva, impedito al ricorrente di partecipare al corso intensivo di formazione del concorso per Dirigenti Scolastici, al cui accesso ha pieno diritto.

^^^

Per quanto sin qui esposto il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare monocratica si chiede l'emissione di un provvedimento diretto a consentire a parte ricorrente di poter partecipare, seppur con riserva, al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023, il cui avvio è previsto nel corrente mese di Giugno 2024.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha agito in palese violazione di legge, avendo disposto l'esclusione del ricorrente dal corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici ciò motivando sulla base della presenza, all'interno della dichiarazione sostitutiva, di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art. 2 del D.M n. 107/2023.

Le violazioni sopra lamentate appaiono gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, in considerazione del fatto che il ricorrente non solo e tanto è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023, ma ha fornito una dichiarazione sostitutiva

pienamente conforme a quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 3 del citato Decreto Ministeriale.

L'esclusione disposta nei confronti del ricorrente si pone pertanto in violazione di legge, avendo il predetto reso la dichiarazione con le modalità richieste espressamente dallo stesso Ministero resistente.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in re ipsa dal fatto che, con Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 08.06.2023, n. 107, che verrà avviato nel mese di Giugno 2024 e si concluderà entro il corrente a.s. 2023/2024, ove non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente (***cf. doc. 11: Avviso M.I.M. prot. n. 82842 del 10.06.2024***).

Nel predetto Avviso, il Ministero resistente ha indicato i termini e le modalità di pagamento del secondo versamento del contributo di segreteria pari ad € 1.500,00, da versare entro e non oltre i successivi sette giorni dalla pubblicazione del predetto.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che parte ricorrente è stata esclusa dalla possibilità di accedere al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023 sulla base della errata ed illogica programmazione della prova scritta del concorso riservato per Dirigenti Scolastici.

Qualora il ricorrente non avesse la possibilità di accedere, seppur con riserva, al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023, gli sarebbe irrimediabilmente e definitivamente negata la possibilità di ambire al ruolo di Dirigente Scolastico, al quale aspira dall'anno 2017.

A conferma del pieno interesse del ricorrente ad accedere al corso intensivo di formazione, si precisa altresì il pieno impegno del predetto a versare anche in tale fase cautelare in favore del Ministero resistente il contributo di segreteria previsto dall'art. 4 del D.M. n. 107/2023 per complessivi € 1.500,00, previsto dal Bando al fine di poter partecipare al corso intensivo di formazione.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della domanda cautelare monocratica, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ammettere – seppur con riserva

- parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione, previo versamento del previsto contributo di segreteria, tenuto conto del possesso in capo al predetto di tutti i requisiti di legge, nonchè dell'approssimarsi dell'avvio del corso e delle relative immissioni in ruolo, programmate del 01.09.2024, giusta Nota prot. n. 73120 del 22.05.2024 del Ministero resistente in atti (**cfr. doc. 12: Avviso M.I.M. prot. n. 73120 del 22.05.2024**).

Roma, 11.06.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

Circa i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* già si è detto.

Si insiste dunque nell'accoglimento del ricorso con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ammettere – seppur con riserva - il ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione, previo versamento del previsto contributo di segreteria, tenuto conto del possesso in capo al predetto di tutti i requisiti di legge, nonchè dell'approssimarsi dell'avvio del corso e delle relative immissioni in ruolo, programmate del 01.09.2024, giusta Nota del Ministero resistente in atti.

Roma, 11.06.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare, con riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici, tenuto conto del possesso in capo al predetto di tutti i requisiti di legge e della conformità della dichiarazione sostitutiva a quanto indicato tassativamente agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 107/2023.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.M. n. 107/2023;
2. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
3. Avviso M.I.M. prot. n. 64933 del 07.05.2024;
4. Avviso M.I.M. prot. n. 76336 del 29.05.2024;
5. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 1210 del 24.05.2024;
6. Sentenza T.A.R. Lazio Roma n. 8949/2019;
7. Sentenza Consiglio di Stato n. 1020/2021;
8. Sentenza T.A.R. Lazio n. 1315/2022;
9. Sentenza Consiglio di Stato n. 395/2021;
10. Sentenza Consiglio di Stato n. 5160/2023;
11. Avviso M.I.M. prot. n. 82842 del 10.06.2024;
12. Avviso M.I.M. prot. n. 73120 del 22.05.2024.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 11.06.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ammissione di parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono stati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, di imminente avvio;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i candidati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Roma, 11.06.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga